# **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

PROPOSTA DI LEGGE

N. 19/A

presentata dal Consigliere regionale CORRIAS

l'11 giugno 2024

Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie

\*\*\*\*\*

## **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge, intervenendo sull'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), si rende necessaria al fine di contemperare altre possibili situazioni di difficoltà finanziaria degli enti locali, oltre a quelle previste in origine, e che ne determinino, se non affrontate, il pre dissesto e/o il dissesto finanziario con ripercussioni negative per la cittadinanza e per la stessa funzionalità dell'ente locale.

In particolare si vuole ampliare le fattispecie, oltre alle sentenze derivanti da procedure espropriative, anche ad altre cause, derivanti sempre da sentenze esecutive, in cui l'ente locale può risultare soccombente. RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

## composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente e relatore di maggioranza - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario - CHESSA - COCCIU - LOI - MATTA - SPANO -TRUZZU, relatore di minoranza - AGUS, Osservatore - COZZOLINO, Osservatore

### Relazione di maggioranza

#### On. Corrias

## Pervenuta il 27 giugno 2024

La Prima Commissione ha licenziato il testo nella seduta del 25 giugno 2024, dopo aver esaminato il parere del Consiglio delle autonomie locali e la relazione tecnica finanziaria trasmessa dalla Giunta regionale. Il testo è stato adeguato alle modifiche suggerite dalla Commissione bilancio. Si ribadisce l'importanza del contenuto della proposta già evidenziata nella relazione del proponente.

## \*\*\*\*\*\*

#### Relazione di minoranza

#### On. Truzzu

## pervenuta il 26 giugno 2024

La proposta di legge licenziata dalla Prima Commissione contiene alcune specificazioni sull'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 che prevede un fondo destinato a sostenere agli enti locali che presentano sofferenze finanziarie.

La disposizione contenuta nella proposta ha il compito di agevolare l'applicazione della normativa sul citato fondo che, attualmente, risulta generica e, quindi, suscettibile di interpretazioni distorte.

Condividendo in parte la ratio della proposta, i rappresentanti dei Gruppi di minoranza si sono astenuti nella votazione finale del testo in Commissione. A tal proposito, infatti, pur sostenendo l'opportunità dell'intervento, si ritiene di condividere il suggerimento contenuto nel parere della Commissione bilancio di acquisire dall'Assessorato degli enti locali un quadro più completo delle criticità finanziarie degli enti locali sardi e della platea dei beneficiari delle misure di sostegno individuate, in modo che gli interventi possano essere adeguati e non creino ulteriori disparità tra le diverse realtà locali.

#### \*\*\*\*\*

#### Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta del 25 giugno 2024, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Il provvedimento che in data odierna giunge all'esame della Commissione bilancio per l'espressione del parere finanziario introduce modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 a sostegno della tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali. Ai sensi della vigente normativa "A decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 01 - titolo 1), destinato, da un lato, "a finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative", dall'altro, ad "assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio". La norma prevede che "I criteri di ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, previa intesa con la Conferenza Regione enti locali" e che "A decorrere dall'anno 2025 la dotazione del fondo di cui al presente comma è determinata annualmente con legge di bilancio". Per tali finalità l'attuale bilancio finanziario gestionale 2024-2026 reca iscritto lo stanziamento di euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Come è noto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), alla parte II, titolo VIII, articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. In particolare, gli enti locali possono essere suddivisi in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari (art. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (art. 244 e seguenti). Per una ricostruzione complessiva del fenomeno si ritiene utile richiamare la relazione con la quale la Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali per gli esercizi 2020-2022 (deliberazione n. 12/sezaut/2023/frg).

La proposta è corredata da una relazione tecnico-finanziaria nella quale si afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le nuove fattispecie contemplate altro non sarebbero che "una specificazione più puntuale delle finalità per le quali il medesimo fondo può esser impiegato".

Ciò posto, si rileva che la relazione tecnico-finanziaria predisposta dagli enti locali omette di fornire elementi conoscitivi sulla situazione economica e finanziaria in cui versano gli enti locali sardi non fornendo, inoltre, dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria ovvero di sostenibilità degli interventi previsti con gli stanziamenti di bilancio già in essere.

La Commissione, nel prendere atto del parere favorevole sull'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale rilasciato dall'Assessorato della programmazione, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di acquisire dall'Assessorato degli enti locali adeguati elementi conoscitivi in ordine alle criticità finanziarie rilevate negli enti locali sardi, alla platea dei potenziali beneficiari delle misure di sostegno individuate e, quindi, in ordine alle valutazioni condotte dagli uffici assessoriali per accertare l'effettiva sufficienza delle risorse stanziate in bilancio;
- b) suggerisce di riformulare la norma finanziaria nei seguenti termini: "Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alla stessa si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 (legge di stabilità 2022) già iscritte per tali finalità in conto della missione 18 programma 01 titolo 1, del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026".

\*\*\*\*\*

#### Relazione tecnica

(trasmessa dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio)

Con riferimento alla richiesta formulata da codesta Commissione si trasmette in allegato la Relazione tecnica, come predisposta dall'Assessorato degli enti locali con note n. 32256 del 19 giugno e n. 32603 del 20 giugno 2024, della quale si attesta la relativa conformità ai contenuti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e per la quale si esprime parere favorevole circa la dichiarazione di assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale derivanti dalla medesima.

Con l'occasione si propone di modificare la norma finanziaria di cui all'articolo 3 della medesima proposta di legge, come di seguito:

"Art. 2 (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alle nuove finalità si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 (Legge di stabilità 2022), già iscritte in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1, del bilancio regionale 2024-2026.".

ALLEGATO - Nota dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica

Con la presente si dà seguito a quanto deliberato dalla Prima Commissione permanente "Autonomie e ordinamento regionale" del Consiglio regionale della Sardegna che, nella seduta del 13 giugno 2024, richiedeva alla Giunta regionale la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge in oggetto ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006. Tale istanza veniva acquisita con prot. 32178 del 19 giugno 2024 dalla scrivente Direzione, individuata quale soggetto competente per materia al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essa recati, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e conformemente alle indicazioni dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

## Analisi riflessi finanziari

Nel testo con gli emendamenti concordati in commissione al 13 giugno 2024, all'articolo 2, comma 1, si prevede che "dall' attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale", pertanto la proposta di legge in oggetto non comporta conseguenze finanziarie e/o oneri sul bilancio regionale.

A integrazione della relazione inviata con nota prot. n. 32256 del 19 giugno 2024, si comunica che la proposta di legge in esame non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto non modifica il fondo istituito con la legge regionale n. 3 del 2022, articolo 2, comma 3, ma interviene con una specificazione più puntuale delle finalità per le quali il medesimo fondo può esser impiegato.

\*\*\*\*\*\*

## Parere del Consiglio della autonomie locali

Si comunica che, in data odierna, il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2005, il parere favorevole alla proposta di legge n. 19 "Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie".

#### **TESTO DEL PROPONENTE**

# TESTO DELLA COMMISSIONE

#### Art. 1

#### Finalità dell'intervento

- 1. Nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), le lettere a) e b) sono sostituite da:
- finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui ovvero che necessitano di un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

## Art. 2

### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 1

#### Finalità dell'intervento

- 1. Nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), le lettere a) e b) sono sostituite da:
- a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- c) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui ovvero che necessitano di un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

## Art. 2

### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alla stessa si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 3 del 2022 (Legge di stabilità 2022) già iscritte per tali finalità in conto della missione 18, programma 1, titolo 1, del bi-

lancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2024.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).